

INTESA ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 16 dicembre 2010

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;

VISTA l'intesa 20 marzo 2008 tra ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, ministero della Pubblica istruzione e ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

CONSIDERATO che, con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato;

CONSIDERATA l'esigenza di definire le linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies* della citata legge 40/2007 in connessione con la previsione contenuta nel D.P.R. n. 87/2010, articolo 2, comma 3, in base alla quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

ACQUISITA l'intesa in data in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281....., nella quale.....

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

Premesso che:

- a partire dall'anno scolastico 2010-2011, con l'emanazione dei DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 15/3/2010, è stato avviato il riordino dell'istruzione secondaria superiore;
- con il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito l'Accordo del 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Stato Regioni, è stato avviato, nell'anno scolastico 2010-2011, il primo anno del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del Decreto legislativo n. 226/2005, in attesa del completamento di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 2 del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005;
- per effetto dei suddetti provvedimenti, a partire dal corrente anno scolastico, gli studenti in possesso del titolo del primo ciclo possono iscriversi ai percorsi di istruzione secondaria superiore o ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
- la previsione del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 anche nell'esercizio dell'apprendistato non è contemplata dalle presenti linee guida, ma verrà definita in successivi atti, nell'ambito della completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale;

il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (leFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. si realizzano, nella cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, secondo le linee guida contenute nell'allegato A, che fa parte integrante della presente Intesa e delle relative tabelle, di seguito richiamate:
 - Tabella 1), concernente il riferimento delle qualifiche professionali di leFP agli indirizzi dei percorsi quinquennali degli istituti professionali;
 - Tabella 2), concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e classi di abilitazione dei docenti;
 - Tabella 3), concernente la corrispondenza tra i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali, secondo il previgente ordinamento e le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le linee guida di cui al punto 1 contengono indicazioni e criteri riguardanti i seguenti aspetti:
 - a) il ruolo complementare e integrativo che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, a norma dell'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 226 /2005, inclusi nel repertorio nazionale costituito dai percorsi di qualifica e diploma professionale riferiti alle figure e agli standard formativi minimi di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo;
 - b) la realizzazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e delle competenze esclusive dello Stato e delle Regioni in materia, di forme di organizzazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione in rapporto alla domande dei giovani e delle loro famiglie nonché ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, attraverso organici raccordi tra l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'offerta dei percorsi quinquennali degli istituti professionali e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale;
 - c) sistematici interventi per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, soprattutto al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle

scelte degli studenti nei passaggi tra i sistemi formativi con il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli da loro già acquisiti;

d) la promozione e la realizzazione di organici raccordi con il sistema universitario e il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di offrire la possibilità ai giovani, in possesso di diploma professionale di tecnico, di accedere all'Università e all'Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica nonché agli Istituti tecnici superiori, previa frequenza di un apposito corso annuale e superamento degli esami di Stato, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226/05;

e) un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica.

3. I modelli dei titoli relativi alla certificazione della qualifica di operatore professionale e del diploma professionale di tecnico sono definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione Università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa della Conferenza Stato Regioni.
4. La prima attuazione delle linee guida di cui al punto 1 è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali.
5. Le linee guida oggetto della presente intesa sono recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 40/2007.
6. L'attuazione della presente intesa è oggetto di costante monitoraggio e di confronto con le parti sociali da parte di un apposito gruppo di lavoro paritetico costituito, a livello nazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dai rappresentanti del Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, dall'ANCI, dall'UPI.
7. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono all'applicazione delle medesime linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.